Per la raccolta della flora è consentito l'uso di forbici o cesoie e di coltelli adatti per l'asportazione delle parti rizomatose. E' vietato percuotere le piante o salire su di esse per raccogliere loro parti o frutti commestibili.

ART. 8 VIGILANZA

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli Organi di sicurezza pubblica, nonché gli Organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli Organi di polizia locale, gli Organi di Polizia dell'Ente Parco, gli agenti giurati volontari designati da Enti o Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, a seguito di convenzione con l'Ente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

ART. 9 SANZIONI

Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con il presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto cosituisca reato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 35 della L.R. 10/10/1989 n. 38.
In particolare per quanto riguarda la sanzione della confisca, procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. e secondo la normativa regionale vigente..
Le sanzioni sono comminate dal Direttore del Parco Regionale dei Colli euganei con l'applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART. 10 MODIFICAZIONI

Il Presidente dell'Ente, su proposta del Servizio Agricoltura e Boschi, previa delibera del Comitato Esecutivo, può con proprio decreto limitare ulteriormente o vietare in maniera definitiva o temporanea la raccolta della flora spontanea in quelle zone in cui possono manifestarsi negli ecosistemi vegetali profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici con situazioni di rischio per singole specie.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

PARCO REGIONALE dei COLLI EUGANEI

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA

DELLA FLORA SPONTANEA

-

COMMESTIBILE

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 03/03/1995 e successive modifiche apportate con Delibera del Consiglio n. 11 del 19/03/2003 e con Delibera del Consiglio n. 24 del 02/10/2008 pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 100 del 05/12/2008)

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei la raccolta della flora spontanea al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando tali risorsa naturale da un eccessivo prelievo e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini degli abitanti residenti nell'area protetta.

ART. 2 REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA.

La raccolta e l'asportazione della flora spontanea, compresi i muschi, licheni e castagne è disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi tutti gli interventi relativi all'attività agricola e silvo-pastorale.
Nessuna limitazione è posta al proprietario o al conduttore,per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti nonché per la flora presente nelle zone a promozione agricola o a protezione agro-forestale individuate dal Piano Ambientale del Parco e comunque in aree a coltura agricola.

Sono fatte salve anche tutte le esigenze collegate ai lavori di utilizzazione e di manutenzione dei boschi.
Gli stessi proprietari o conduttori si dovranno far carico di segnalare e salvaguardare le specie spontanee di particolare interesse ancora presenti in zone soggette ad attività agricole.

E' VIETATO IN OGNI CASO DANNEGGIARE LA FLORA SPONTANEA.
Per i cittadini non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi del presente regolamento, è sempre vietata l'asportazione di piante o di parte di esse.

ART. 3 FLORA SPONTANEA: FACOLTÀ DI RACCOLTA PER I RESIDENTI.

Ai cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, **previo benestare del proprietario del fondo**, è consentita, nelle zone a promozione agricola, in quelle di protezione agro-forestale e in quelle a riserva naturale orientata, **la raccolta giornaliera delle seguenti specie e nelle seguenti quantità:**

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME DIALETT.	QUANTITA' CONSENTITA Kg.
AGLIO ORSINO	Alium Ursinum	Ajo pitòn o Ajo de bosco	0,20
RAPERONZOLO	Campanula Rapunculus	Rampussòi	0,20
ASPARAGO DEI BOSCHI	Asparagus acutifolius L.	Sparasine	0,50
TARASSACO DENTE DI LEONE SOFFIONE	Taraxacum officinale Weber	Sbrusa – oci Pissacani Piva- sòna	5,0
TAMARO	Tamus communis L.	Tani	0,20
VALERIANELLA	Valerianella locusta	ainee	0,30
ROSOLACCIO	Papaver rhoeas	Begnìgoc rosoc	5,0
TOPINAMBUR	Helianthus tuberosum L.	Coc rosse	5,0
CAPPERO *	Capparis Rupestris	Capari	0,10
ORTICA	Urtica dioica L. Urtica Urens L.	Ortrighe	2,0
ROBINIA	Robinia pseudoacacia L.	Rubìn, cassia rubinaro	illimitata
MARGHERITINA	Bellis perennis	Pratoline supète	0,20
FAVAGELLO	Ranunculus ficaria L.	Coje	0,20
AGLIO DELLE BISCE	Allium spahaerocephalon	Ajo de bisso	0,20
LATTUGA SELVATICA	Lactuga seriola L.	Grèntani	0,50
AGLIO DELLE VIGNE	Allium vineali L.	---	0,20
BIANCOSPINO	Crataegus	Spin bianco Marendolaro,	0,30
GINEPRO	Juniperus Communis	Denèvaro, Zenèvaro, Zanèura	0,30
MELISSA	Melissa officinalis	---	0,30
MENTA	Mentha	--	0,30
FINOCCHIO SELVATICO	Faenicolum Vulgare	Fenicio salvego	0,30
LATTUGA RUPESTRE	Lactuga perennis	Cassalièori Cassadièvori	0,30

*** la raccolta è consentita solo nel Comune di Monselice.**

Tutte le specie commestibili non comprese nel precedente elenco possono essere raccolte nella quantità massima giornaliera di 1 Kg. a persona a giorno.

E' VIETATA LA RACCOLTA DELLA FLORA NON COMMESTIBILE E DEI LICHENI.
E' permessa la raccolta di Kg. 5 (cinque) di muschi a persona per giorno esclusivamente nel periodo dal 01 dicembre al 31 dicembre e dal 01 marzo al 15 aprile.
La raccolta delle castagne può essere effettuata solo con il consenso di chi ha la disponibilità del terreno.
E' severamente vietato il danneggiamento ingiustificato della flora spontanea.
La raccolta è per tutti tassativamente vietata nelle zone a riserva naturale integrale.

ART. 4 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER I RESIDENTI

Per poter raccogliere le specie di flora spontanea, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i cittadini residenti nei Comuni del Parco Colli Euganei debbono essere muniti solamente di un **documento di riconoscimento valido secondo le leggi vigenti.**

ART. 5 FACOLTÀ DEL PROPRIETARIO DEL FONDO

Il proprietario o il conduttore del fondo, ha sempre la facoltà di vietare la raccolta di flora spontanea sui terreni di cui ha la proprietà o la detenzione.
Nei modi previsti dalle leggi vigenti, i proprietari hanno comunque sempre facoltà di allontanare dal proprio fondo tutti coloro che si comportano in modo irrispettoso.

ART. 6 PERMESSI PARTICOLARI.

E' riservata all'esclusiva facoltà del Presidente dell'Ente Parco di rilasciare un numero massimo di 5 autorizzazioni in deroga alla normativa di cui al presente regolamento per ragioni di interesse generale e per scopi didattici e scientifici di rilievo, nonché per aziende agricole per cui la particolare raccolta costituisca una integrazione del reddito aziendale.
Il Presidente dispone di un pacchetto totale di n.10 autorizzazioni in deroga che, a fronte di richieste motivate, può discrezionalmente rilasciare anche oltre il tetto massimo previsto, con privilegio nei confronti delle associazioni operanti nei Comuni del Parco.
L'autorizzazione in deroga avrà carattere personale, sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità e la quantità della raccolta.

ART. 7 MODALITA' DI RACCOLTA

E' vietato, nella raccolta di muschi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti dello strato umifero del terreno, nonché distruggere e danneggiare la flora circostante.